COVID-19 e strumenti di contact tracing

Webinar del 5 maggio 2020

LEGAL SOLUTION
- STUDIO LEGALE -

Avv. Antonio BUBICI

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Chieti, si occupa di diritto civile, diritto del lavoro e di esecuzione civile.
Esperto nelle tematiche giuridiche che riguardano degli Enti del Terzo Settore (Associazioni no-profit, ETS e APS)
è DPO (Data Protection Officer)
e Privacy Consultant.

Human
diritti e libertà

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

Contact Tracing cos'è?

- È un concetto utilizzato in ambito specialistico della sanità pubblica ed è usato in relazione a malattie altamente infettive (tubercolosi, morbillo, ebola, hiv…ecc) ed indica :

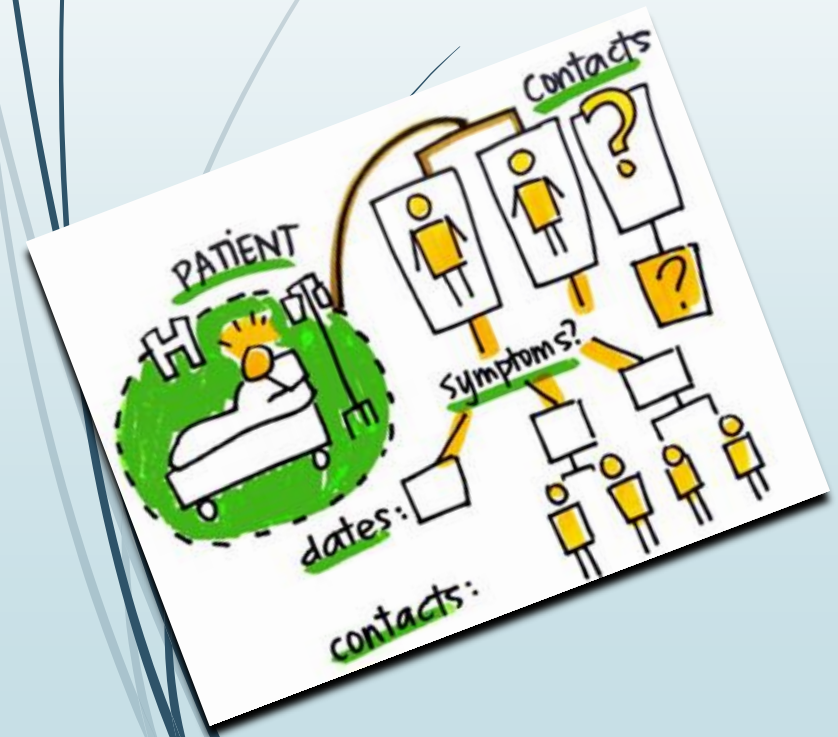

l'insieme delle azioni eseguite per identificare, rintracciare e contattare sistematicamente tutti i soggetti (contatti) che potrebbero essere venuti a contatto con una persona infetta (persona indice), allo scopo di isolare i nuovi casi e interrompere o ridimensionare la catena di contagio.

… la tecnologia di viene in aiuto!
(è necessario elaborare in tempi brevi una strategia per mitigare l'impatto alla salute e all'economia)

- BIG DATA
- TECNOLOGIE ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

Delineare mappe del contagio, per limitare gli spostamenti di coloro che sono venuti in contatto con soggetti malati.

STRUMENTI PREDITTIVI per informare le Autorità anticipatamente il movimento del virus e permetter loro di approntare per tempo le azioni di contrasto.

… la tecnologia di viene in aiuto!
(è necessario elaborare in tempi brevi una strategia per mitigare l'impatto alla salute e all'economia)

COREA DEL SUD, TAIWAN, HONG KONG e SINGAPORE

ITALIA (fine marzo):
TIM, VODAFONE, WIND TRE e FASTWEB
hanno offerto alla Regione Lombardia i dati sul traffico telefonico in loro possesso, per verificare gli spostamenti dei lombardi e rintracciare tutti i contatti di una persona contagiata.

FACEBOOK: programma DATA FOR GOOD informazioni aggregate e anonimizzate sulla mobilità e sulla densità della popolazione, a ricercatori sanitari e organizzazioni non profit, tra cui l'Università di Pavia, per elaborare alcune proiezioni sulle modalità di diffusione del virus.

Uso di droni (parere ENAC)

Indicazioni della Ministra Paola Pisano l'8 aprile in audizione alla Camera

- (1) che sia prevista la volontarietà della partecipazione
- (2) È indispensabile, a tal fine, che il singolo possa confidare nella trasparenza e nella correttezza delle caratteristiche del servizio
- (3) che l'intero sistema integrato di contact tracing sia gestito da uno o più soggetti pubblici e che il suo codice sia aperto (ossia in modalità open) e suscettibile di revisione da qualunque soggetto indipendente voglia studiarlo;
- (4) che i dati trattati ai fini dell'esercizio del sistema siano "resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato"
- (5) che raggiunta la finalità perseguita, tutti i dati ovunque e in qualunque forma conservati, con l'eccezione di dati aggregati e pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici, siano cancellati

EDPB (European Data Protection Board) e Commissione Europea

- 15 aprile fornivano consigli pratici per il corretto sviluppo di applicazioni mobili finalizzate alla lotta al Covid-19:

  - la natura volontaria;
  - l'approvazione dell'autorità sanitaria nazionale;
  - la tutela della *privacy* e della sicurezza dei dati;
  - l'interoperabilità dei sistemi anche a livello transnazionale;
  - la dismissione dei sistemi nel momento in cui il trattamento non sia più necessario.

  In aggiunta a ciò, si specifica che, per risultare effettivamente funzionale all'attività di monitoraggio su larga scala del contagio, le app di contact tracing dovrebbero essere adottate almeno dal 50% della popolazione, in aggiunta e non in sostituzione dei tradizionali metodi di monitoraggio

CDM del 29.04.2020

Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, **su base volontaria**, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L'applicazione sarà **complementare** rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

CDM del 29.04.2020

Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in particolare:

1. gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
2. per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19;
3. il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;
4. siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
5. i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

CDM del 29.04.2020

1. i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
2. il mancato utilizzo dell'applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
3. la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
4. l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

CDM del 29.04.2020

Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in particolare:

1. gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
2. per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19;
3. il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;
4. siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
5. i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

IMMUNI (l'applicazione Italiana)

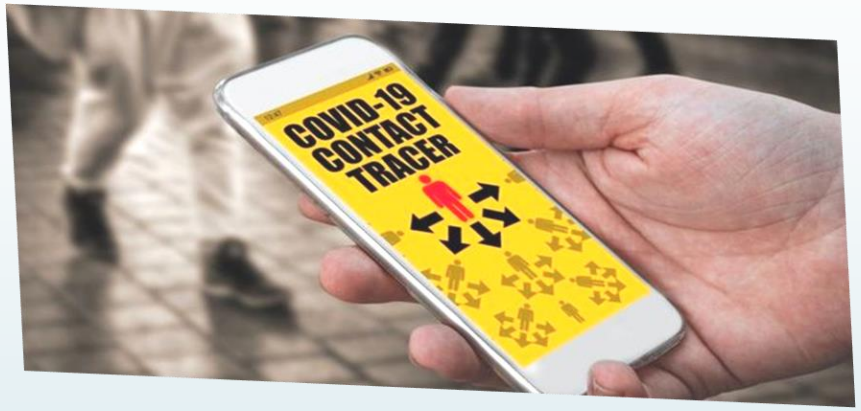

Il commissario straordinario all'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha deciso di adottare la soluzione Immuni, proposta dalla società Bending Spoons e indicata dalla task force del ministero dell'Innovazione e digitalizzazione tra le più di 300 raccolte in risposta alla fast call dello stesso ministero.

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_10-2020.pdf

Come funzionerebbe IMMUNI

1) L'app memorizza in locale, sul dispositivo, tutti i codici bluetooth degli altri dispositivi, dotati della stessa app (siano questi smartphone, smart watch o device stand alone come braccialetti). Sistemi di crittografia e pseudoanonimizzazione impediscono di associare il codice all'identità del proprietario di quel dispositivo

2) Le funzioni scattano quando un cittadino è rilevato positivo dopo un test test per il coronavirus. L'operatore sanitario, prima di fare il questionario analogico, gli chiede se ha installato l'app Immuni.

3) Se la risposta è sì, l'operatore genera, con una diversa app, un codice con cui il cittadino può caricare su un server i dati raccolti dalla sua app. Qui c'è la lista dei codici bluetooth, anonimizzati, con cui è entrato in contatto.
   Il server calcola per ognuno di questi codici il rischio che ci sia stato un contagio (vicinanza, tempo di contatto) e quindi fa in modo che arrivi una notifica ai dispositivi di persone potenzialmente a rischio, sempre tramite l'app

Tecnologia Bluetooth

Immuni può utilizzare la tecnologia Bluetooth per tracciare per raccogliere segnali unidirezionali di presenza ravvicinata tra i dispositivi mobili che due persone portano con sé.

Altre soluzione: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/04/20/il-contact-tracing-via-app-quale-strategia-usare/?refresh_ce=

PROBLEMA (GROSSO)

Il protocollo Bluetooth sui dispositivo Google e Apple non è sempre attivo, così il 10 aprile hanno annunciato la loro volontà di collaborare **raffinando il sistema API (librerie software) -> META' MAGGIO**

https://www.apple.com/it/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/04/24/news/apple-e-google-aggiornano-le-specifiche-per-le-app-di-tracciamento-del-coronavirus-1.38757966

ASPETTI GIURIDICI

« I DATI FANNO GOLA »

Il GDPR non è contrario alla circolazione e all'utilizzo dei dati, è conscio della loro importanza ma è studiato per permettere ciò sotto l'egida di una serie di garanzie a tutela dell'interessato.

Mettere «in cassaforte» i dati è solo una parte dell'intento della regolamento, più assennatamente si preoccupa di come farli circolare ed usare proteggendo i **diritti** e le **libertà fondamentali** delle persone fisiche.

RISERVATEZZA  **SALUTE PUBBLICA**

quindi

L'uso di strumenti tecnologici particolarmente invasivi e difficilmente controllabili

L'interesse collettivo a sconfiggere il COVID-19

ART. 23 – C73 GDPR

I diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) **sarebbero suscettibili di compressione in presenza di alcune situazioni estreme**, qual è certamente la grave emergenza sanitaria in atto (lett. a), c), e) [si parla espressamente di sanità pubblica].

Lo STATO MEMBRO cui è soggetto il titolare del trattamento PUO' LIMITARE la portata degli obblighi e dei diritti

MEDIANTE MISURE LEGISLATIVE

(IL GDPR DELEGA ALLO STATO MEMBRO «IL COME FARE» a condizione che tale limitazione sia

FONDAMENTALE, NECESSARIA E PROPORZIONATA

in una società democratica

Direttiva e- Privacy

Art. 15 della Direttiva e-Privacy 2002/58/CE, consente a ciascun Stato membro di introdurre misure legislative per salvaguardare la sicurezza pubblica, con **l'adozione di dovute garanzie di proporzionalità, necessità, pertinenza e minimizzazione, sicurezza e ridotta conservazione**.

Purché conformi alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 126: « **I dati relativi all'ubicazione** diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, **possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso**»

E' corretto ritenere, quindi, in linea di principio, che le norme poste a protezione dei dati personali non ostacolano l'uso di applicativi o più in generale di strumenti di
TRACCIAMENTO DI CONTATTI
per contrastare la diffusione del COVID-19

CRITICITA'

I dubbi dei giuristi della privacy su IMMUNI non sono venuti tutti meno

1) I dati NON sono ANONIMI ma pseudonimizzati *: ID Bluetooth consente infatti di eseguire il "singling out" (l'individuazione univoca) del dispositivo. Basterebbe la ragionevole capacità di individuare il soggetto, mettendo insieme elementi sufficienti ad isolarlo dalla massa degli altri, per ottenerne l'identificabilità.
2) L'ID Bluetooth resta un dato personale e quindi l'uso di questo dato senza consenso degli interessati comporta una deroga legislativa di uno Stato membro sulla base degli artt. 5, 9.2.i) e 23 del GDPR sia dell'art. 15 della Direttiva e-Privacy

CRITICITA’

La VOLONTARIETA’ è garanzia di fallibilità.
Un sistema di questo tipo, per funzionare con efficacia, dovrebbe essere installato e attivato da almeno il 60% della popolazione, sebbene la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano ha spiegato che l'app funzionerà anche se la scaricano il 25-30 per cento di persone.

Inoltre, così facendo, la base giuridica sarebbe il «consenso» (ex. art. 9.2 a) GDPR) e quindi non avrebbe più senso normativa di copertura di emergenza per sanità pubblica (art. 9.2 lettere g) e i) del GDPR)

CRITICITA’

Di certo, se «volontario» e quindi basata sul «consenso» il trattamento non potrà MAI essere condizionato perché in base all’art. 7 GDPR questo deve essere necessariamente **«liberamente prestato»**

Come affermato da Luca Bolognini la soluzione è rinvenire una base giuridica di rango normativo (legge ordinaria – salvaguardia di democrazia – controllo di costituzionalità) in maniera da rendere OBBLIGATORIA l’app -> il legislatore sarebbe chiamato ad uno sforzo consistente ma dal forte impatto sul futuro di applicativi Healthcare

Un nuovo patto sociale

Il prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè

(docente della Sda Bocconi School of Management e nella task force di Palazzo Chigi per il tracciamento digital).

In un momento (la pandemia) dove la salute pubblica ha un valore superiore ai diritti individuali, invoca un nuovo equilibrio tra STATO e CITTADINO. Lo Stato non impone valori, ma il Cittadino accetta una decisione per
LIBERO PATTO DI CITTADINANZA

Il giuridicismo estremo (il sempre «no») finisce per offrire l'interventismo dello Stato paternalista (leviatano) e legittimare l'uso dei DPCM a discapito di una legge ordinaria con passaggio parlamentare.

Un nuovo patto sociale

Il prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè

(docente della Sda Bocconi School of Management e nella task force di Palazzo Chigi per il tracciamento digital).

Superare l'individualismo in favore di un bene comune.

Quindi NO all'uso della tecnologia con strumento di sorveglianza, ma SI all'uso LIBERO e CONSAPEVOLE.

Quindi un nuovo contratto in cui:

il cittadino, volontariamente e consapevolmente si sottopone ad uno standard (app…ecc)

lo Stato si impegna a non ledere i diritti costituzionali e ad agire in maniera proporzionata.

Lo Stato, invece di imporre, stimola (pungola) all'uso dello strumento tecnologico

Spingere tutti a scaricare l'APP **IMMUNITA' TECNOLOGICA**

porta all'IMMUNITA' DI GREGGE

GRAZIE PER L'ASCOLTO

Webinar del 5 maggio 2020

LEGAL SOLUTION
- STUDIO LEGALE -

Avv. Antonio BUBICI

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Chieti, si occupa di diritto civile, diritto del lavoro e di esecuzione civile.
Esperto nelle tematiche giuridiche che riguardano degli Enti del Terzo Settore (Associazioni no-profit, ETS e APS)
è DPO (Data Protection Officer)
e Privacy Consultant.

Human
diritti e libertà

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE